



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA

SERVIZIO AUTORITÀ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO UNITARIO

POR FSE ABRUZZO 2014-2020

Piano Operativo FSE 2017-2019

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Asse IV (OT11) Pdl 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.3

PROCEDURA ORDINARIA "APERTA" (IMPORTO INFERIORE A 209.000,00 EURO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

DISCIPLINARE DI GARA

CODICE IDENTIFICATIVO (CIG): 741743984B

PREMESSA

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara in oggetto, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e s.m.i.si precisa che l'appalto non è diviso in lotti, in quanto il servizio richiesto consiste in un unico percorso formativo avanzato, diviso in quattro moduli.

DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il presente disciplinare di gara s'inquadra nel seguente ambito normativo che ne costituisce parte integrante:

- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Decisione (CE) n. C(2014)10099 fino al del 17 dicembre 2014 che approva il POR Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*" per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2020;
- Decisione (CE) n. C(2017) 5838 final del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione di esecuzione n. C (2014) 10099 del 17 dicembre 2014 relativa alla approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020;
- L. 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- L. 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive

modifiche e integrazioni;

- D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei Contratti Pubblici*”;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183*”;
- D.G.R. n. 180 del 13 marzo 2015 di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "*Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"* per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- D.G.R. n. 344 del 5 maggio 2015, come modificata e integrata dalla DGR n. 776 del 19.05.2015, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della LR 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
- D.G.R. n. 395 del 18 luglio 2017, di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo Si.Ge.Co. POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo “*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*” – CCI 2014IT05SFOP009;
- D.G.R. n. 526 del 26 settembre 2017, recante “*POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019*”;
- D.G.R. n. 672 del 24 novembre 2017, recante “*POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Asse IV, Obiettivo Tematico 11, Obiettivo Specifico 11.3, Azione 11.3.3. Approvazione schema Protocollo di Intesa tra la Regione Abruzzo ed il Comando Regionale Abruzzo della*

Guardia di Finanza per l'attuazione di una attività di post-formazione a favore dei militari del Corpo nell'ambito della Strategia adottata con il POR FSE 2014-2020";

- D.G.R. n. 7 del 17.01.2018, recante: Approvazione modifiche alla “Disciplina dei soggetti che erogano attività di Formazione e di Orientamento nella Regione Abruzzo” di cui alla D.G.R. n. 247 del 31.03.2015 – Nuova disciplina;
- Determinazione Direttoriale n. DPA/175 del 12 ottobre 2017, recante “*POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- Aggiornamento del Cronobilancio 2017-2019 approvato con DGR 470/2017*”;
- Determinazione Direttoriale n. DPA/129 dell'11 agosto 2017, recante “*POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione*”;
- Determinazione Direttoriale n. DPA/180 del 24 ottobre 2017, recante “*POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati*”;
- Determinazione Direttoriale n. DPA/194 del 13 novembre 2017, recante “*POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati – Novembre 2017*”;
- Leggi e norme statali e regionali vigenti in materia di formazione, istruzione e politiche attive del lavoro, politiche sociali.

ATTI DI RIFERIMENTO

- Protocollo di Intesa tra la Regione Abruzzo ed il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza per l'attuazione dell'Intervento n. 31 “*Empowerment Guardia di Finanza*” per il rafforzamento delle competenze tecnico-professionali del personale della Guardia di Finanza, contenuto nel Piano Operativo FSE 2017-2019 di cui alla DGR n. 526 del 26 settembre 2017.
- Determinazione a contrarre del Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa: DPA/59 del 12.03.2018.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

1. Il presente disciplinare di gara concerne l'affidamento da parte della Regione Abruzzo, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ad un soggetto esterno (di seguito denominato "aggiudicatario"), purché accreditato ai fini dell'erogazione di attività di formazione dalla Regione Abruzzo o da altro Ente regionale, dell'appalto del servizio di formazione avanzata da svolgersi a vantaggio del personale in forza ai Reparti della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo, quale azione prevista nell'ambito del POR FSE Abruzzo 2014-2020 i cui riferimenti sono:

POR FSE ABRUZZO 2014/2020	
Asse	4
Obiettivo Tematico	11
Priorità di investimento	11i <i>"Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità Pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione Pubblica efficiente"</i> .
Obiettivo specifico	11.3 <i>"Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione"</i> .
Tipologia di azione	11.3.3 <i>"Rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro"</i> .
Modalità di attuazione (procedure)	In regime contrattuale, attraverso procedure di gara.
Risorse finanziarie	€ 192.479,40 (IVA inclusa)

2. L'esecuzione del servizio è regolata da quanto specificato nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, qui a seguire:
 - **A/1 Domanda di ammissione;**
 - **A/1/1 DGUE;**
 - **A/2Disciplinare per il regolamento del servizio di formazione;**
 - **A/3 Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.**
3. Il Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione Abruzzo e il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza per l'attuazione dell'Intervento 31 *"Empowerment Guardia di Finanza"*, concernente il rafforzamento delle competenze tecnico-professionali del personale in forza ai Reparti della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo, prevede un servizio di formazione avanzata finalizzato a rafforzare le misure di contrasto all'evasione, all'elusione ed

alle frodi fiscali, con riferimento al Fondo Sociale Europeo e alle correlate quote di cofinanziamento, secondo le seguenti modalità di attuazione:

- a) la Regione Abruzzo si impegna ad avviare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di un Operatore economico, accreditato ai fini dell'erogazione di attività di Formazione dalla Regione Abruzzo o da altro Ente regionale, cui affidare la realizzazione del servizio formativo;
- b) il Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario" del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa è incaricato di svolgere le procedure ad evidenza pubblica di cui alla lettera a), così come previsto nella scheda 31 del Piano Operativo FSE 2017-2020 di cui alla D.G.R. n. 526 del 26 settembre 2017;
- c) il Dirigente *pro tempore* del Servizio di cui sopra è il referente per l'attuazione del predetto Protocollo d'Intesa;
- d) il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza s'impegna a fare partecipare il personale in forza ai Reparti della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo alle attività formative di cui al predetto Protocollo di Intesa, secondo le modalità e le esigenze individuate dal Comando medesimo e concordate con la Regione Abruzzo;
- e) gli aspetti qualitativi e gestionali dell'intervento formativo, oggetto del Protocollo di Intesa, sono regolati dal presente Disciplinare di gara che è predisposto secondo gli accordi tra il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza e la Regione Abruzzo;
- f) il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza e la Regione Abruzzo s'impegnano ad organizzare incontri periodici per la verifica dello stato di attuazione del Protocollo di Intesa.

ART. 2 –DESCRIZIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO

1. Il servizio di formazione avanzata, oggetto dell'appalto, è finalizzato a migliorare l'efficacia complessiva e la qualità dei controlli relativi all'utilizzo delle risorse del POR FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo e ad accrescere le competenze del personale dei Reparti della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo impiegato nelle predette attività ispettive.
2. L'Attività formativa avanzata afferisce alle seguenti tematiche:
 - a) contrasto all'evasione, all'elusione ed alle frodi, con particolare riferimento a quelle di tipo organizzativo, alle truffe e agli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale ed europea;
 - b) infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale;
 - c) riciclaggio di denaro;

- d) lingua cinese, con particolare riferimento alle situazioni comunicative di natura commerciale.
3. Ogni corso di formazione vede la partecipazione di un numero minimo di 8 militari – discenti in forza ai Reparti della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo.
 4. Può essere anche prevista la partecipazione di “uditori” non appartenenti ai Reparti della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo, purché preventivamente, esplicitamente e congiuntamente autorizzati dalla Regione Abruzzo e dal Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza.
 5. Il servizio di formazione oggetto dell’appalto vede il docente prescelto adottare il modulo della lezione frontale di 6 ore, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 delle giornate di martedì e di venerdì di ciascuna settimana (i giorni individuati per lo svolgimento dei corsi potranno essere variati su richiesta del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza). Il docente dedica adeguato spazio alla discussione di casi concreti, segnalati dai militari frequentatori ai quali sono preventivamente somministrati gli estratti di testi e/o le slide-show utilizzati nelle lezioni.
 6. Il luogo di prestazione del servizio è localizzato esclusivamente nella città di L’Aquila e deve svolgersi obbligatoriamente c/o struttura appartenente a soggetto accreditato dalla Regione Abruzzo ai sensi di quanto previsto nella D.G.R. n. 7 del 17.01.2018.
 7. Le lezioni sono registrate e postate nel sito *intranet* istituzionale del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza.
 8. I corsi di formazione, e tutto quanto vi attiene, rimangono di esclusiva e completa proprietà della Regione Abruzzo che li concede in piena disponibilità e senza vincoli al Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza.
 9. I contenuti dei percorsi formativi sono illustrati nel Disciplinare per il Regolamento del servizio di formazione che è allegato al presente atto.

ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA

1. L’importo posto a base di gara, al netto di IVA, è di **Euro 157.770,00** (centocinquantesettecentosettanta/00 euro).
2. Poiché l’oggetto dell’appalto è un servizio di formazione avanzata, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Non è prevista la redazione del Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
3. Le risorse necessarie alla realizzazione dell’appalto sono rese disponibili dalla Regione Abruzzo attraverso il POR FSE 2014/2020.

ART. 4 – NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'APPALTO

1. L'appalto è effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e s.m.i., mediante ricorso a procedura ordinaria "aperta", ai sensi dell'art. 60 del predetto Decreto Legislativo.
2. Trattandosi di servizi di importo inferiore alla soglia dei 209.000,00 euro, nonché caratterizzati da elevata ripetitività e privi di elevato contenuto tecnologico/innovativo, è adottato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. La procedura di cui al comma 1 è espletata telematicamente tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante RdO aperta a tutti gli operatori presenti sulla piattaforma purché siano soggetti che erogano attività di Formazione accreditati dalla Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n. 7 del 17.01.2018.
4. La predetta procedura è aperta, parimenti, a tutti quegli operatori economici che erogano attività di formazione e che siano accreditati da altri Enti regionali, purché iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
5. Qualora si riscontri un numero elevato di fornitori da invitare, presenti nelle categorie merceologiche indicate nel presente Disciplinare di gara al successivo art. 5, comma 1, la Stazione appaltante provvede all'invito di un numero pari a dodici fornitori, individuati attraverso "Sorteggio", tramite algoritmo sulla Piattaforma MePA: il sorteggio è unico e non è ripetibile, come da *Manuale d'Uso* della suddetta Piattaforma.
6. Nel caso che la gara vada deserta o non si pervenga, per qualsiasi motivo, ad aggiudicazione, la Regione Abruzzo si riserva di indire una nuova procedura ordinaria di gara, al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
7. La Regione si riserva di aggiudicare la gara anche nel caso pervenga una sola offerta, purché rispondente alle prescrizioni contenute nei documenti di gara di riferimento e rispetti i dettami di legge.
8. L'attività formativa deve essere conclusa entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.
9. Si precisa che l'Appalto non è oggetto di rinnovo.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E DIVIETI

1. Sono ammessi a partecipare alla gara, soggetti accreditati dalla Regione Abruzzo che erogano attività di Formazione ai sensi della D.G.R. n. 7 del 17.01.2018, purché abilitati sul MePA specificatamente nel bando Servizi – Servizi di formazione – nelle seguenti Aree

merceologiche: - Formazione normata; - Formazione specialistica; - Formazione Finanza contabilità e tributi; - Formazione Giuridico – amministrativa. Per il corso di Lingua Cinese l'operatore economico deve essere abilitato sul MePA nell'Area merceologica "Servizi per il funzionamento della P.A." - Servizi per la Formazione – Linguistica.

2. Possono inoltre partecipare alla gara tutti quei soggetti che erogano attività di formazione e siano accreditati da altri Enti regionali, purché iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e operanti nelle Aree merceologiche di cui al precedente punto 1.
3. Tutti gli operatori partecipanti alla gara, con le predette caratteristiche, devono essere presenti sulla piattaforma del MePA al momento della presentazione dell'offerta.
4. Le imprese raggruppate specificano le parti di servizio da fare eseguire dalle singole associate e, quest'ultime, si obbligano a conformarsi al presente disciplinare, previa sottoscrizione di specifico atto di impegno.
5. Non è ammessa la partecipazione contestuale, come concorrenti, di imprese che si trovino, l'una rispetto all'altra, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile. L'inosservanza di tale prescrizione comporta l'esclusione immediata di entrambe le imprese o dei raggruppamenti di cui esse fanno parte.
6. I partecipanti assicurano il rispetto dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare di gara.

ART. 6 – REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

1. Giusta Determinazione a contrarre del Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa DPA/59 del 12.03.2018, alle ore 11:00 del giorno 6 aprile 2018 presso gli Uffici della Regione Abruzzo siti in Via Leonardo da Vinci, n. 6 a L'Aquila (AQ), ha luogo un esperimento di gara, mediante procedura ordinaria "aperta", esperita attraverso il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), tramite RdO aperta a tutti gli operatori economici aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del presente Disciplinare di gara, presenti sulla piattaforma, relativo all'appalto del servizio di formazione per il personale dei Reparti della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo .
2. **Il termine ultimo di ricezione delle offerte è fissato tassativamente, pena l'esclusione, alle ore 10:00 del giorno 6 aprile 2018.**
3. Qualora si riscontri un numero elevato di fornitori da invitare, presenti nelle categorie merceologiche indicate nel Disciplinare di gara, la Stazione appaltante provvede all'invito di un numero pari a dodici fornitori, individuati attraverso "Sorteggio", tramite algoritmo sulla

Piattaforma MePA: il sorteggio è unico e non è ripetibile, come da *Manuale d'Uso* della suddetta Piattaforma.

4. Viene preliminarmente presa in esame la documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a corredo delle offerte, procedendo alla verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti.
5. L'apertura delle offerte è effettuata successivamente sempre tramite procedura telematica sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MepA).
6. Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, al fine di permettere eventuali soccorsi istruttori ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
7. Per chiarimenti di natura procedurale-amministrativa o per informazioni tecniche, i concorrenti potranno inviare, fino a cinque giorni prima della scadenza del bando di gara, delle FAQ alla stazione appaltante, esclusivamente a mezzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
8. La documentazione inviata elettronicamente deve contenere:
 - A) i **Documenti Amministrativi** allegati al presente Disciplinare di gara e caricati sul sistema MePA, da compilare e firmare digitalmente;
 - B) l'**Offerta economica**, prodotta secondo le modalità del sistema MePA e valorizzata dall'operatore economico;
9. Il mancato invio della documentazione, secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare di gara e secondo le regole previste dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.
10. Tutta la documentazione inviata elettronicamente dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non viene restituita, neanche parzialmente, alle imprese non aggiudicatariе (ad eccezione della cauzione provvisoria che viene restituita nei termini di legge).
11. Con la presentazione dell'offerta, l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati, ivi compreso quanto è contenuto nel Disciplinare per il Regolamento del Servizio di formazione avanzata. I predetti documenti sono integralmente approvati con Determinazione DPA/59 del 12.03.3018 del Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa della Regione Abruzzo.

ART. 7 - “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”

1. Per “**Documenti Amministrativi**” si intendono i seguenti documenti:
 - a) Domanda di ammissione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore, deve essere allegata anche copia semplice della procura.
 - b) Autocertificazioni da rendere mediante Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), che sono:
 - b1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnata/e da copia/e del documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità inerente l’iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella del presente appalto ovvero l’iscrizione in altro albo equivalente;
 - b2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni, inerenti il possesso dei requisiti di capacità previsti dall’art. 83 e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. La prestazione è identificabile come servizio per la formazione avanzata a vantaggio del personale in forza ai Reparti della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo, per cui i requisiti e le capacità richiesti dalla stazione appaltante sono:
 - a) per quanto concerne i requisiti di idoneità professionale:
 - ai sensi della D.G.R. n. 7 del 17.01.2018 i fornitori dovranno dichiarare di essere accreditati presso la Regione Abruzzo quali soggetti che erogano attività di Formazione ai sensi della D.G.R. n. 7 del 17.01.2018;
 - (*se del caso*) i fornitori che erogano attività di Formazione dovranno dichiarare di essere accreditati da altro Ente regionale;
 - (*se del caso*) i concorrenti costituiti da operatori economici che intendono riunirsi o consorzarsi hanno l’obbligo che almeno uno degli operatori economici partecipanti deve essere accreditato dalla Regione Abruzzo o da altro Ente regionale.
 - b) per quanto concerne la capacità economica finanziaria:

ai sensi dell'art. 83 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ed a quanto previsto all'Allegato XVII, parte I, del predetto Decreto Legislativo, il concorrente dovrà dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria nel modo seguente:

- un fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, al netto dell'Iva, non inferiore a € 75.000,00 per la realizzazione di attività analoghe a quelle richieste con il presente appalto.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, le ragioni che hanno indotto la Stazione Appaltante alla fissazione del suddetto fatturato minimo sono giustificate dal fatto che il servizio in oggetto riguarda attività di alta specializzazione, necessitanti di un expertise di settore elevato, in considerazione delle attività connesse alle esigenze formative della Guardia di Finanza.

In caso di raggruppamento detto requisito economico finanziario deve essere posseduto dalla impresa mandataria nella misura non inferiore al 50% dell'importo richiesto, il resto cumulativamente dalle imprese mandanti.

I soggetti economici che non sono in grado di dimostrare il possesso del predetto requisito, possono avvalersi dei mezzi di prova di cui all'Allegato XVII, parte I, in conformità all'art. 86 del D.Lgs. n.50/2016.

c) per quanto concerne le capacità tecniche e professionali:

- i concorrenti dovranno dichiarare il possesso di comprovata esperienza professionale documentabile e di durata almeno biennale nelle aree merceologiche individuate dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di cui all'art. 5, comma 1 del presente Disciplinare di gara e nei settori formativi relativi al servizio oggetto dell'appalto di cui al Disciplinare per il regolamento del Servizio di formazione avanzata.

ART.8 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI

INERENTI L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

1. Le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ma carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal presente disciplinare, possono partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, previa presentazione, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione prevista dall'art. 89 del predetto decreto legislativo.
2. Nello specifico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
 - a) la dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- b) la dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - c) la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - d) la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui la medesima attesti di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
 - e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
3. Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
 4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad escludere il concorrente e ad escutere la garanzia.
 5. Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili, in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
 6. Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
 7. Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
 8. Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, indica, in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che sono elencati in modo dettagliato. Conseguentemente, non risulta esaustivo specificare nel contratto di avvalimento che l'impresa

ausiliaria si impegna “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.

9. Ulteriori dichiarazioni da porre a corredo della domanda di partecipazione sono la Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente. L'operatore economico dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare e, più precisamente:

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n. 267 o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

Oppure

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5;

Oppure

che è venuta meno l'incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

Oppure

che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;

b) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;

- c) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- c1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis*, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - c2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - c3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - c4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - c5) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - c6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - c7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Oppure

dichiara le condanne pronunciate nei propri confronti;

- d) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016

Oppure

dichiara i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, precisando se nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui abbiano rivestito cariche societarie sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell'art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di sentenze a carico, dichiara se l'operatore economico ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili documentalmente.

- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate relativamente alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- f) dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- g) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- h) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- i) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
- l) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

m) che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;

n) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

o) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99

Oppure

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;

p) di non trovarsi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

q) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

r) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

s) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;

t) di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

u) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n°), l'INAIL (matricola n°). e di essere in regola con i relativi versamenti e

- di applicare il CCNL del settore
o relativo Albo;
- v) nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorziati per i quali concorre, allegando, per ciascuno dei consorziati che concorrono, la dichiarazione di cui all'**Allegato A/1/1** (DGUE);
- z) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
- aa) nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito, l'impresa alla quale è conferito mandato di capogruppo in caso di aggiudicazione. Dichiarare, inoltre, di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi. Inoltre, prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs.n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- cc) l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti;
- dd) la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di iscrizione;
- ee) la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente;
- ff) gli indirizzi presso i quali viene autorizzata la trasmissione di eventuali comunicazioni, di qualunque natura, inerenti la presente procedura;
- gg) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto;
- hh) di non aver assunto, ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., come introdotto dall'art. 1 della L. n. 190/2012, alle proprie dipendenze, personale già dipendente

della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

ii) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività, altro.

10. L'operatore economico deve produrre i seguenti documenti:

a) nel caso di associazione o consorzio già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio;

b) cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario deve, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, deve essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva.

Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l'operatore economico deve allegare, congiuntamente alla documentazione qui richiesta, fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico può usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascun operatore economico.

c) attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 20,00 (euro venti/00) a favore dell'ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito dell'Autorità.

Codice identificativo gara (CIG): 741743984B

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

- d) **PASSOE** rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare;
 - e) (*se del caso*) Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria, inerenti l'istituto dell'avvalimento, previste dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - f) Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con D.G.R. n. 703 del 27 agosto 2015, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.Lgs. 50/2016, come da modello allegato (**Allegato A/3**).
11. Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.
 12. La domanda di ammissione e le dichiarazioni di cui all'articolo 8 devono essere sottoscritte:
 - dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
 - da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio, nel caso di ATI, Consorzio non ancora costituito.
 - dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio già costituiti.
 13. Nel caso in cui siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
 14. La domanda di ammissione e le dichiarazioni di cui all'articolo 8 devono essere redatte in conformità ai modelli Allegato A/1(Domanda di ammissione) e Allegato A/1/1 (DGUE) che sono allegati e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.
 15. La mancata produzione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, nonché la mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini e nei modi previsti, comportano l'esclusione del concorrente dalla gara.
 16. Sono escluse le associazioni o i consorzi, già costituiti o da costituirsi, per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni.

ART. 9 – OFFERTA ECONOMICA

1. L'**Offerta economica** deve essere inserita e valorizzata sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) dall'operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, con indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) rispetto all'importo del servizio posto a base di gara; si precisa che, relativamente al presente appalto, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. In caso di contrasto tra le due indicazioni di cui sopra, prevale quella in lettere.

ART. 10 – ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

1. Sono altresì ammessi a partecipare alla gara in oggetto i concorrenti costituiti da operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, almeno uno degli operatori economici deve avere le caratteristiche di cui al precedente articolo 1, comma 1 e l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata. La costituzione dell'A.T.I. o del raggruppamento deve formalmente e tassativamente avvenire entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione della gara. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara. In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
2. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
3. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
4. Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5. Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applica il disposto di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Gli operatori economici che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e alla Determina AVCP n. 3 del 23 aprile 2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.
6. Sono esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e non presentino la documentazione prevista nel medesimo articolo.
7. Comporta, altresì, l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla stazione appaltante della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla stessa.
8. Come stabilito dall'art. 95, comma 15 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
9. Il contratto è stipulato, secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
10. Non è ammesso il subappalto del servizio.
11. A norma dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.,il contratto di appalto non contiene la clausola arbitrale.
12. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC.
La verifica dei requisiti tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà nei confronti dell'aggiudicatario, a cura della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
13. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute.
14. Gli operatori economici vengono esclusi dalla gara, oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti disposizioni del presente disciplinare di gara, anche nel caso in cui:
 - a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esclusione è disposta anche qualora la documentazione richiesta non pervenga nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara.

- b) non siano in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente disciplinare di gara;
 - c) presentino offerte, in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse, in modo indeterminato o non conforme al presente disciplinare,
 - d) non presentino la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare;
15. In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Regione si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. La Regione provvede ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento è effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 11 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

1. Il giorno 6 aprile 2018, alle ore 11:00, mediante attivazione della seduta pubblica, il RUP, costituito il seggio di gara, procede all'apertura delle offerte medesime, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate. Il RUP che è responsabile della procedura di gara ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché Presidente del Seggio di gara, provvede, sulla piattaforma "acquistiinretepa", a:
- a) verificare la regolarità formale dei documenti relativi alla documentazione amministrativa;
 - b) escludere l'operatore economico dalla gara in caso di irregolarità non sanabili ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) all'esito delle valutazioni concernenti la documentazione amministrativa, procedere successivamente alla apertura delle offerte economiche sulla piattaforma MePA;
 - d) verificare che gli operatori economici partecipanti non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- e) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
 - f) verificare che i singoli operatori economici che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
 - g) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - h) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio *ex art.* 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
 - i) verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
2. A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione dell’offerta economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. I descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione.
 3. Dopo la verifica della regolarità della documentazione presentata ed, eventualmente, attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e al Disciplinare di gara.
 4. il RUP procede, poi, all’apertura delle offerte economiche sulla piattaforma “MePA” e procede all’esclusione, eventuale, dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvedendo preventivamente a sorteggiare il metodo di calcolo della soglia di anomalia a norma del comma 2 del citato art.97.
 5. Il RUP procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.e alle eventuali esclusioni dalla gara.
 6. Per definire la soglia di anomalia delle offerte, si tiene conto dei ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o

superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

7. Il RUP procede, quindi, alla individuazione delle offerte che sono pari o superiori a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10.
8. Tutte le operazioni di gara sono verbalizzate.
9. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge in ordine alle verifiche dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ed all'approvazione del verbale stesso da parte del Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa della Regione Abruzzo, nonché all'aggiudicazione ed integrazione dell'efficacia, di cui al successivo comma 10.
10. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti generali deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall'operatore economico.

La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità degli operatori economici e non reperibile presso Enti certificatori.

ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
2. A norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 il contratto è firmato a seguito della declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione.
3. Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dimostrare di avere costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

4. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia deve, inoltre, essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto la Regione Abruzzo dovesse avvalersene.
5. Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti riportati al comma 6, in conformità alle richieste pervenute dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
6. Nello specifico, l'aggiudicatario deve:
 - a) produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del presente Disciplinare di gara;
 - b) esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) sottoscrivere il contratto entro i termini resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, la Regione Abruzzo si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, di procedere all'escussione della garanzia provvisoria e di procedere all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
7. Le attività relative al servizio di formazione avanzata devono avere inizio immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto relativo all'appalto.

ART.13 - VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'Amministrazione procedente mantiene, nel caso, la facoltà di richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione oggetto del presente disciplinare, che l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. In ogni caso, ulteriori variazioni in corso di esecuzione potranno essere autorizzate solo nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 14 - PAGAMENTI DEL SERVIZIO

1. L'appalto è finanziato con risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse IV (OT11) PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.3 – della Regione Abruzzo.

2. Il corrispettivo contrattuale è quello risultante dall'offerta che risulta aggiudicataria all'esito della gara e remunera l'aggiudicatario per tutti gli oneri sostenuti e da sostenere e per tutte le attività che egli deve porre in essere in adempimento dell'appalto in oggetto.
3. Fatte salve eventuali diverse specificazioni contenute nel contratto di appalto, i pagamenti avvengono con le modalità di seguito indicate:
 - a) la stazione appaltante corrisponde all'operatore economico il 20% dell'importo contrattuale a seguito della presentazione, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto, del cronoprogramma delle attività redatto in relazione alle indicazioni contenute nel Disciplinare del Regolamento del Servizio di formazione avanzata;
 - b) alla data del 31 luglio 2018, l'operatore economico deve richiedere, previa presentazione di pertinenti giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati, il pagamento a rimborso delle spese sostenute in relazione al servizio svolto. Le predette spese devono essere non inferiori all'importo dell'anticipo percepito, pari al 20% del corrispettivo contrattuale;
 - c) alla data del 31 dicembre 2018, l'operatore economico deve richiedere, previa presentazione di pertinenti giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati, il pagamento a rimborso delle ulteriori spese sostenute;
 - d) al termine delle attività l'operatore economico può richiedere il rimborso delle spese sostenute, fino al 95% del corrispettivo contrattuale;
 - e) il saldo finale, pari al 5% del corrispettivo contrattuale, può essere richiesto dall'operatore economico al rilascio del documento di regolare esecuzione del contratto.

Allegati al presente Disciplinare di gara:

- **Allegato A/1:** Domanda di ammissione.
- **Allegato A/1/1:** Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
- **Allegato A/2:** Disciplinare per il Regolamento del Servizio di formazione avanzata.
- **Allegato A/3:** Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con D.G.R. n. 703 del 27 agosto 2015.